



TRIBUNALE DI POTENZA
2^A SEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL XVI.XII.XX

Il Giudice

preso atto che l'udienza del XVI.XII.XX si è svolta mediante trattazione scritta sostitutiva in conformità a quanto disposto con decreto ritualmente comunicato alle parti [come da comunicazione di Cancelleria intervenuta in data II.XI.XX, ore 13:06, e perfezionatasi in pari data, come da ricevute verificate su Consolle];

verificato che risultano depositate note scritte da parte del solo difensore del ricorrente; preso atto che in tali note la parte ricorrente ha ribadito la propria richiesta di "dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere", altresì insistendo, tuttavia, per la regolazione delle spese di lite da parte del Tribunale in base al "principio della soccombenza virtuale" (cfr. note del II.XI.XX);

rilevato che, applicandosi tale principio, sarebbe comunque necessario, pur se solo "per decidere sulle spese", "deliberare il fondamento della domanda" ed esaminare il "merito della vicenda" (cfr., da ultimo, Cass. civ., 31 agosto 2020, n. 18128), così esponendo le parti all'alea della decisione nonché a un ulteriore aggravio di tempi e di costi [considerando altresì che il provvedimento emanando - meramente "cautelare" definirebbe esclusivamente la presente fase e potrebbe essere poi gravato nei termini ex art. 669 *terdecies* c.p.c.];

rilevato, peraltro, che tale parte risulta ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato (giusta istanza del XIV.IV.XIX e delibera di ammissione del III.V.XIX - cfr. all. 1 all'istanza del XIX.XII.XIX), sicché:

(a) nel caso di eventuale soccombenza (virtuale) ex adverso, ciò implicherebbe non la liquidazione in suo favore, ma esclusivamente, ex art. 133 T.U.S.G., la refusione delle spese in favore dell'Erario (per il meccanismo di anticipazione ex art. 131, co. 4, lett. a), T.U.S.G.);

(b) nel caso di propria soccombenza (anch'essa virtuale), ciò invece imporrebbe alla parte ammessa al beneficio di pagare le spese alla propria controparte, atteso che "il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115/ 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa" (cfr. Cass. civ., 31.3.2017, n. 8388; Cass. civ., 19.6.2012, n. 10053; nonché, per un caso peculiare, Corte App. Firenze, 8 gennaio 2018, n. 19);

considerato, altresì, che non v'è alcuna necessità di valutare la "soccombenza virtuale" ai fini della "liquidazione del [già] gratuito patrocinio" (cfr. pag. 3 delle note del XI.VI.XX e note del II.XI.XX), alla quale, stante il disposto dell'art. 83, comma 3 bis del D.P.R. n. 115/2002,

può provvedersi in ogni caso di pronuncia del “provvedimento” conclusivo “della fase cui si riferisce la relativa richiesta”, ivi compresa l’ipotesi di provvedimento che prenda atto dell’intervenuta composizione bonaria della lite;
ritenuto pertanto opportuno formulare alle parti apposita proposta ex art. 185 *bis* c.p.c. nei termini di cui al dispositivo;
considerato il carico del ruolo;

P.Q.M.

- **FORMULA** alle parti la seguente proposta ex art. 185 *bis* c.p.c.: “abbandono del giudizio e compensazione integrale delle spese”;
- **CONSENTE** alle parti di esprimere la propria adesione alla predetta proposta ex art. 185 *bis* c.p.c. ovvero comunque definire bonariamente la controversia nei termini dalle stesse ritenuti più congrui fino alla prossima udienza, con riserva di valutazione della condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c.;
- **RINVIA**, per la verifica e l’emissione di tutti i provvedimenti consequenziali, all’udienza del VII.V.XXI, ore 12:30.

Si comunichi.

Potenza, XVI.XII.XX

Il Giudice

VVVVV